



Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania

Deliberazione del Direttore Generale n. 506 del 06 LUG. 2010

Direzione Amministrativa - U.O. Gestione Risorse

Oggetto: Relazione richiesta con Circolare dell'On. Presidente della GR prot. 3116/UDCP/GAB/GAB, del 24.06.2010. Ulteriori misure per il contenimento della spesa.

L'anno duemiladieci, il giorno sei del mese di luglio in Napoli e nella sede della Direzione Generale dell'ARPAC.

alla stregua dell'istruttoria compiuta, su espressa indicazione del Direttore Generale, nota n. 06 del 22.06.2010, dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse ed ad interim Dirigente dell'U.O. Affari del Personale, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal prefato Dirigente a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che l'A.R.P.A.C., istituita con legge regionale 10\1998, giusta legge dello Stato 61\1994, quale ente pubblico regionale, è tenuta all'osservanza dei principi di contabilità pubblica dell'ordinamento della Regione Campania, che fa espresso rinvio (art. 52 legge regionale Campania 30 aprile 2002 n. 7, modificata) alle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76, il cui art. 34 comma 3, a sua volta, stabilisce che sino all'emanazione di una legge statale sui principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle Regioni "si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti"; l'A.R.P.A.C., quindi, è soggetta alle procedure di evidenza pubblica di cui alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e suo Regolamento Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827), applicabile, oltre che alle amministrazioni statali, anche agli enti pubblici ai quali ne sia prevista l'estensione (così anche il T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 729);

LETTE le Deliberazioni dei GR nn. 494, 495 e 496 del 4 giugno 2010;

TENUTO in debito conto che:

- con la deliberazione della Giunta Regionale del 18 giugno 2010, n. 507, in BURC n. 46 del 28 giugno 2010 è disposto ai sensi del comma 21, dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 e richiamata, in particolare la disposizione ivi contenuta all'ultimo periodo, laddove prevede la revoca di diritto di rapporti di lavoro deliberati, stipulati o prorogati da enti, agenzie, aziende, società o consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla regione, a seguito degli atti con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno;



- con proprie deliberazioni nn. 494, 495 e 496 approvate in pari data 4 giugno 2010 si è provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del decreto legge n. 78 del 2010 ad annullare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G.R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- con la precitata deliberazione di Giunta Regionale 507/2010 si sono fornite le indicazioni e le direttive per la tempestiva esecuzione del disposto di cui al citato comma 21 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

CHE con l'allegato B), approvato con la deliberazione n. 507/2010, si dettano, agli Enti dipendenti, ex lege regionale 7/2002, modificata, dal Bilancio della Regione le prime urgenti indicazioni degli interventi obbligatori imposti dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 art. n. 14 concernente il patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.

PRESO ATTO che la Giunta Regionale, sulla scorta del fatto che con atto del 30 marzo 2010, la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, a norma dell'art. 14, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – ferme restando le precisazioni di cui all'art. 77 - ter, comma 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133- applica, come imposto dall'Ordinamento vigente le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

LETTA la Circolare dell'On. Presidente della GR prot. 3116/UDCP/GAB/GAB, del 24.06.2010, assunta al protocollo di Arpac in data 25.06.2010 al n. 0023651/2010, che, tra l'altro, oltre ad evidenziare le responsabilità dei Soggetti inadempienti, invita a procedere nei tempi fissati all'assunzione dei provvedimenti di competenza istituzionale;

EVIDENZIATO che con la propria deliberazione del 29 giugno 2010 n. 479 si è provveduto, ai sensi del comma 21, dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 laddove prevede la revoca di diritto di rapporti di lavoro deliberati, stipulati o prorogati, a formalizzare la revoca di diritto dei contratti di conferimento incarichi;

ATTESO che è ribadito il divieto di assunzione a qualsiasi titolo di personale ex art. 77-ter , commi 15 e 16, del dl 112/2008, convertito con modifiche nella legge 133/2008, giusta richiamo esplicito dell'articolo 19 del dl 78/2010;

RILEVATO che dal 2011 l'apparato della Pubblica Amministrazione potrà spendere soltanto il 20% di quanto erogato nel 2009, decreto legge n°78/2010; il comma 7, dell'articolo 6, infatti, fissa l'obiettivo di valorizzare le competenze interne all'amministrazione. In mancanza dei requisiti l'affidamento degli incarichi concretizza illecito disciplinare e determina responsabilità verso l'Erario.

CHE il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3405 del 28 maggio 2010, confermando l'immutato indirizzo della Corte dei Conti che, inoltre, limita a soli casi straordinari l'affidamento della difesa della PA, innanzi ai Tribunali amministrativo ed ordinario, comunque utilizzando procedure comparative pubbliche, ha ritenuto illegittimo l'affidamento diretto di incarichi di consulenza ad avvocati del libero foro;



CONSIDERATO, pertanto, che, al fine di ottimizzare la spesa e realizzare congrui risparmi, si debbano revocare tutti gli incarichi conferiti ad avvocati del Libero Foro a oggi vigenti, ad eccezione degli incarichi conferiti ad avvocati già iscritti nell'apposito elenco di cui all'Avviso Pubblico;

LETTE le note n. 06 del 22.06.2010 del DG, n. 818 del 28.06.2010, del dirigente del SGR ad interim UO Affari del Personale;

CHE al fine di razionalizzare l'organizzazione delle strutture dell'Agenzia, si possa ricorrere, senza costi aggiuntivi, alle professionalità del personale stabilizzato ex lege 244\2007 e legge regionale 1\2008, art. 42 c. 15, autorizzando l'iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati dei Funzionari in possesso dei previsti titoli;

TENUTO in debito conto che alle procedure comparative, in generale, per la scelta dell'esperto, figura professionale che rimane esterna all'ente, previste anche dall'art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 165/2001, non sono applicabili i principi e le norme in materia di pubblici concorsi per l'ammissione agli impieghi, come ribadito dal Tar del Veneto, con sentenza n. 2187 del 10/07/2009, confermando sul punto un precedente orientamento giurisprudenziale del Tar Basilicata (sentenze nn. 505/2007 e 28/2008);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 76 c. 4 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, è fatto divieto alle Amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio finanziario precedente, di procedere ad assunzione di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- nell'esercizio finanziario 2009, la Regione Campania non ha rispettato il patto di stabilità interno;
- l'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (Uppa), con parere n. 52 del 2008 del 29 settembre 2008, è intervenuto in merito al rapporto tra le norme finanziarie circa le conseguenze sanzionatorie per mancato rispetto del patto di stabilità interno (divieto di assunzioni a qualunque titolo) e il rispetto dell'obbligo di nomina del medico competente ai sensi del decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'UPPA chiarisce che "l'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Il divieto si estende anche alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione sanzionatoria;

ATTESO, comunque, che l'obbligo di nomina del medico competente, a tutela dell'interesse sopra richiamato è rafforzato dalla previsione della sanzione, di cui all'art. 55, comma 4, lettera f) del citato decreto legislativo 81/2008, ovvero l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro, che si applica nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera a). Questi elementi appaiono sufficienti per ritenere che rispetto alle due disposizioni in argomento (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) prevale, per la natura della finalità perseguita, l'obbligo prescritto di nominare il medico competente;



CHE, in armonia anche con quanto previsto dall'art. 125 del TU 163\2006, per quanto nel caso applicabile, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il triennio interessato alla manovra finanziaria straordinaria dello Stato, al fine di ulteriormente contenere le spese sostenute, di autorizzare, realizzando un risparmio non inferiore al 20 per cento del costo attuale, il proseguo della prestazione specialistica dell'attuale medico competente ai sensi del decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rispettando così anche l'obbligo imposto dall'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008, convertito in legge 133\2008 e dall'intervenuta norma finanziaria che all' art. 19 richiama l'art. 77-ter, commi 15 e 16, del predetto dl 112/2008, convertito con modifiche nella legge 133/2008;

PRESO ATTO dei Verbali dell'Organo dei Revisori del 7 maggio 2010 e dell'11 giugno 2010;

LETTA la relazione prevista dalla Circolare presidenziale del 24 giugno 2010, da redigere entro il 7 luglio 2010, parte integrante della presente delibera;

LETTO:

- La Costituzione della Repubblica;
- Il Trattato istitutivo della Comunità Europea (UE), integrato e vigente;
- il dl 28 maggio 2010, n. 78, in particolare gli articoli 6, , commi 19, 20 e 21;
- la legge regionale 6/2009;
- il dl 112/2008, convertito con modifiche in legge 133/2008;
- il d.lgs 165/2001, modificato ed integrato;
- la legge regionale 10/1998;
- la legge regionale 7/2002, modificata,
- la legge regionale 1/2008, art. 42, comma 15;
- le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania nn. 494, 495 e 496 del 4 giugno 2010 e 507 del 18 giugno 2010 in BURC 46/2010 del 28 giugno 2010;
- la Circolare dell'On. Presidente della Giunta Regionale prot. 3116/UDCP/GAB/GAB, del 24.06.2010;
- il Regolamento di Arpac;
- la propria deliberazione 463 del 16 giugno 2010;

Tutto quanto sopra premesso ed esposto si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. di approvare l'allegata relazione richiesta con Circolare dell'On. Presidente della GR n. prot. 3116/UDCP/GAB/GAB, del 24.06.2010;
2. sono revocati, fermo restando l'obbligo per l'Agenzia di liquidare e pagare le spese sostenute, debitamente, documentate, dalla data della presente, anche per gli effetti dell'art. 6 e 14, commi 19, 20 e 21, del dl 78\2010, tenendo conto della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 507 del 18/6/2010, allegato B), in armonia con quanto affermato dalla giurisprudenza, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3405 del 28 maggio 2010, immutato indirizzo della Corte dei Conti , tutti gli incarichi conferiti ad avvocati del Libero Foro a oggi vigenti, ad eccezione degli incarichi conferiti ad avvocati scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco redatto previo Avviso Pubblico;
3. al fine di razionalizzare l'organizzazione delle strutture dell'Agenzia, si ricorre, senza costi aggiuntivi, alle professionalità del personale stabilizzato ex lege 244\2007 e legge regionale 1\2008, art. 42 c. 15, autorizzando l'iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati dei Funzionari

- in possesso dei previsti titoli, conformemente al dettato del comma 7, dell'articolo 6, che fissa l'obiettivo di valorizzare le competenze interne all'amministrazioni pubbliche;
4. di autorizzare, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il triennio interessato alla manovra finanziaria straordinaria dello Stato, al fine di ulteriormente contenere le spese sostenute, realizzando un risparmio non inferiore al 20 per cento del costo attuale, il prosieguo della prestazione specialistica dell'attuale medico competente ai sensi del decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rispettando così anche l'obbligo imposto dall'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 e dell'intervenuta norma finanziaria che all' art. 19 richiama l'art. 77-ter, commi 15 e 16, del predetto dl 112/2008, convertito con modifiche nella legge 133/2008; quanto precede, in armonia con la previsione dall'art. 125 del TU 163/2006, è subordinato all'accettazione, da esprimere formalmente, del professionista interessato;
 5. di ribadire il divieto di ogni tipologia di assunzione, ivi compresi i comandi o i distacchi con costo, anche solo parziale, a carico dell'Agenzia, come sancito dall'art. 77-ter, commi 15 e 16 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, giusta anche comma 19 del decreto legge n. 78 del 2010; ad eccezione di quelle disposte con sentenze della Magistratura Ordinaria o Amministrativa o previste da norme nazionali e regionali, compatibili ed in regime derogatorio con le misure intervenute di finanza pubblica (es. personale ex Monopoli);
 6. di ricorrere all'istituto dell'interim, naturalmente, per aree omogenee, per garantire la funzionalità di strutture che si rendessero o siano ancora vacanti del dirigente responsabile, confermando gli incarichi di interim già attribuiti;
 7. di dichiarare salvi gli effetti di accordi sottoscritti con le OO.SS. limitatamente all'applicazione di istituti contrattuali precedentemente stabiliti ed il cui costo sia stato preventivamente quantificato ed impegnato in termini di competenza nel Bilancio previsionale 2010;
 8. di revocare le deliberazioni direttoriali n. 635 del 31.12.2004, per gli effetti prodotti dal dl 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni con legge 26/2010 e dell'OOMM 3654/2008, 3721/2008 e succ., la n. 391/2009 e la n. 411/2010, per gli effetti prodotti dall'applicazione dall'art. 33 della legge 1/2008 della Regione Campania, rubricato "*Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative*", Ordinanza del 2 febbraio 2009 n. 14 del Commissario delegato ex OPCM n. 3654/08, con cui sono stati assunti presso l'ARCADIS (anno 2010) tutti i dipendenti a contratto a tempo determinato di cui all'art. 15, comma 3 dell'OM 3100/2000;
 9. di annullare la disposizione del DA n. n. 15467 dell'11 settembre 2007 per l'intervenuta Deliberazione della Commissione Consiliare permanente Affari Generali e Personale del 28 febbraio 2010 che fa espresso riferimento, circa l'applicazione dell'art. 30 della legge regionale 4/2007, modificata, anche al solo personale tecnico di cui al predetto art. 15, comma 3, della prefata OM 3100/2000, conforme l'interpretazione data con sentenza della V sez. del Tar di Napoli n. 01471/2010;
 10. di disporre, tenendo conto degli atti sopravvenuti, al fine di non gravare di ulteriori gravi oneri l'Amministrazione, di rinviare ex art. 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla competenza del Consiglio di Stato, dinanzi cui è stato proposto il ricorso n. 3108/2009;
 11. il presente provvedimento non determina ulteriori spese a carico del Bilancio;
 12. le economie determinate dagli effetti revocatori di cui al presente provvedimento, saranno, giusta legge di Contabilità, regolarmente iscritte ed evidenziate nel Documento Contabile di Previsione 2010;
 13. di inviare il presente atto deliberativo all'On. Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente, all'Assessore al Bilancio della Giunta Regionale della







- Campania; agli interessati, all'UO Affari del Personale, all'UO Contabilità e Bilancio, all'UO Affari Legali e Contratti, alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza;
14. di inviare al Responsabile dell'URP dell'Agenzia per la pubblicazione sul sito web istituzionale;
 15. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Napoli, li 05/07/2010

**Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse
ed ad interim U.O. Affari del Personale
dott. VASATURO Pietro**



**Il Direttore Generale
prof. ing. Gennaro Volpicelli**



06 LUG. 2010

Oggetto: Relazione richiesta con Circolare dell'On. Presidente della GR prot. 3116/UDCP/GAB/GAB, del 24.06.2010. Ulteriori misure per il contenimento della spesa.





Direzione Generale

RELAZIONE

Ai sensi della Circolare On. Presidente della Giunta Regionale Prot. N. 3116/UDCP/GAB/GAB, del 24.06.2010;

Giusta disposizione dell'On. Presidente,

è opportuno, preliminarmente, assicurare che con la propria deliberazione del 29 giugno 2010 n. 479 del 29 giugno 2010, si è provveduto, ai sensi del comma 21, dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 laddove prevede la revoca di diritto di rapporti di lavoro deliberati, stipulati o prorogati, a formalizzare la revocare di diritto dei contratti di conferimento incarichi.

Quanto innanzi anticipato, si premette che:

- l'A.R.P.A.C., istituita con lr 10\1998, giusta legge dello Stato 61\1994, quale ente pubblico regionale, è tenuto all'osservanza dei principi di contabilità pubblica dell'ordinamento della Regione Campania, che fa espresso rinvio (art. 52 l. reg. Campania 30 aprile 2002 n. 7, modificata) alle disposizioni della l. 28 marzo 2000 n. 76, il cui art. 34 comma 3, a sua volta, stabilisce che sino all'emanazione di una legge statale sui principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni « si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti ». L'A.R.P.A.C. è, perciò, soggetta alle procedure di evidenza pubblica di cui alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e suo Regolamento r.d. 23 maggio 1924 n. 827), applicabile, oltre che alle amministrazioni statali, anche agli enti pubblici ai quali ne sia prevista l'estensione (così il T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 729).

Con deliberazione direttoriale n. 624 del 31/12/2004 è stato formalizzato, giusto ordinamento contabile vigente all'epoca, il debito emerso a fine Esercizio Finanziario 2004, c.d. "fuori bilancio"; la predetta situazione debitoria è stata determinata, in modo preminente, da spese di natura e classificazione "ordinaria di funzionamento".

Giusta la legge regionale 7/2002 e sue successive modificazioni e integrazioni, che prevede per gli Enti strumentali dipendenti dalla Regione, attesa la loro natura d'Amministrazioni a finanza derivata, si è richiesto il ripiano di detto disavanzo all'Ente sovraordinato. Il Consiglio Regionale della Campania con la deliberazione 274\3 del 28 ottobre 2004 ha, conformemente alla norma, preso atto del disavanzo registrato da Arpac e, contestualmente, ha impegnato l'Esecutivo a provvedere in merito, ponendo l'accento,

